

COMUNE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE GIOVANILE



Art. 1

La Consulta è un'associazione senza fini di lucro e i suoi membri non percepiscono alcuna indennità né remunerazione.

Art. 2

Le materie di competenza sono: scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo.

Art. 3

La consulta comunale giovanile:

- a. E' strumento di informazione e conoscenza delle realtà giovanili;
- b. Promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative;
- c. Attiva e sviluppa iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- d. Si rapporta con i gruppi giovanili informali presenti sul territorio;
- e. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- f. Promuove rapporti con altre Consulte e Forum giovanili presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- g. Può raccogliere, direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative, informazioni nei settori di interesse giovanile;
- h. Elabora documenti e proposte di atti nelle materie di sua competenza, da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, tramite i quali concorre alla definizione delle politiche giovanili;
- i. Esprime e elabora pareri non vincolanti sugli atti che riguardano materie di sua competenza;
- j. Favorisce la costituzione di un sistema informativo sulla base dei bisogni emergenti sul territorio comunale;
- k. Promuove studi, seminari ed attività culturali nei settori di sua competenza;
- l. Elaborare progetti che creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza dei giovani, attraverso la collaborazione degli uffici



dell'Amministrazione Comunale ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli.

Art. 4

I progetti e le iniziative proposti dalla Consulta devono essere comunicati all'Assessore alle politiche giovanili.

Art. 5

La Consulta Giovani predispone di concerto con l'Assessorato alle politiche giovanili un piano annuale di iniziative sul quale può richiedere patrocini, collaborazioni e finanziamenti.

Art. 6

L'Assemblea della Consulta è l'organo decisionale della Consulta Comunale ed è costituita dai seguenti componenti, di età compresa tra i 16 ed i 30 anni compiuti, con diritto di voto:

- a. Un rappresentante, non consigliere, designato da ciascun gruppo consiliare;
- b. Rappresentanti di associazioni le quali, nel loro statuto, prevedono attività destinate a politiche giovanili in genere con le seguenti caratteristiche:
 - Devono aver svolto le loro iniziative sul territorio comunale da almeno 1 anno;
 - Il consiglio direttivo deve essere composto, per almeno $\frac{2}{3}$, da componenti di età compresa tra i 16 ed i 30 anni compiuti;
- c. Due rappresentanti degli studenti che frequentano il Consorzio Universitario di Agrigento, preferibilmente residenti ad Agrigento e che sono stati eletti tramite le ordinarie elezioni studentesche nei rispettivi corsi di laurea.
- d. Un rappresentante, residente nel Comune di Agrigento, per ogni istituto secondario superiore esistente sul territorio del Comune di Agrigento, direttamente eletto dagli studenti attraverso le ordinarie elezioni studentesche d'inizio anno.
- e. Un rappresentante della Consulta Provinciale Studentesca.
- f. E' titolo di preferenza la residenza ad Agrigento.

Art. 7

I soggetti indicati aventi titolo devono presentare domanda di partecipazione alla consulta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di istituzione della stessa.

Art. 8 - Organi della Consulta Comunale giovanile

Sono organi della Consulta Comunale:

- a. l'Assemblea della Consulta;
- b. il Presidente della Consulta;
- c. Il comitato direttivo composto da:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario;
- Tesoriere.

Art. 9 - Assemblea della Consulta

L'Assemblea della Consulta è il massimo organo decisionale della Consulta Comunale ed è costituita dai componenti così come previsto dai precedenti articoli del presente regolamento.

L'Assemblea ha facoltà d'individuare, al proprio interno, gruppi di lavoro ai quali conferire il mandato per pronunciarsi su argomenti specifici.

Il Sindaco, l'Assessore o un loro delegato ed il Presidente della Commissione Consiliare di pertinenza sono invitati permanenti senza diritto di voto.

Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, su invito del Presidente, a titolo gratuito, esperti, operatori, rappresentanti di enti ed istituzioni. Gli invitati hanno il solo diritto di intervento.

L'Assemblea, in prima adunanza, è convocata dal Sindaco entro 30 (trenta) giorni dalla data di emanazione del provvedimento di costituzione, con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente; successivamente è convocata dal Presidente, almeno due volte all'anno, pena decadenza del presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea di sua iniziativa oppure, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di almeno un terzo dei componenti della medesima.

Art. 10 Compito del direttivo

Il direttivo collabora con il presidente alla gestione della consulta, secondo i compiti definiti dalle rispettive funzioni.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea:

- Eleggere il Presidente, a maggioranza semplice (maggior numero di voti fra quelli conseguiti dai singoli candidati) e con voto segreto;
- Eleggere il VicePresidente (il secondo più votato alle elezioni del Presidente);
- Eleggere il Segretario con le stesse modalità del Presidente;
- Eleggere il Tesoriere con le stesse modalità del Presidente;
- Creare gruppi di lavoro operanti su temi e/o iniziative specifiche, anche con persone esterne che intervengono senza diritto di voto.

Art. 12 - Il Presidente della Consulta

Il Presidente della Consulta, eletto dall'Assemblea tra i suoi membri, come previsto dal presente regolamento assume i seguenti compiti:

1. Convoca e coordina i lavori dell'Assemblea;
2. Convoca e coordina i lavori del direttivo (minimo ogni 2 mesi);
3. Costituisce, di concerto con i Presidenti delle altre Consulte, la Commissione di coordinamento intersettoriale tra le Consulte;
4. Predispone opportune consultazioni con i capigruppo consiliari, con le forze politiche e sociali, con il mondo della scuola e con i sindacati, per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alle diverse problematiche, coordinandosi con l'Assemblea;
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, dimissioni, revoca di quest'ultimo;



Art. 13 Dimissioni del presidente

In caso di dimissioni o impedimento del presidente il vicepresidente assume le funzioni e convoca l'assemblea elettiva entro e non oltre i 60 giorni.



Art. 14

La Consulta si riunisce negli spazi concessi in uso dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15 - Validità delle sedute

Le sedute dell'Assemblea della Consulta comunale si intendono valide, in prima

convocazione, con la presenza di un terzo dei componenti con diritto di voto.

In seconda convocazione, dopo almeno 30 (trenta) minuti, le sedute sono valide con la presenza solo degli intervenuti.

Art. 16 - votazione

L'Assemblea approva, per quanto di competenza, a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.

In caso di parità, il voto del Presidente risulta determinante nella decisione.

Art. 17- Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Tutti i regolamenti comunali, che disciplinano la consulta comunale giovanile, sono abrogati con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto ed in particolare con le Leggi a riguardo, nonché allo Statuto Comunale.

